



COORDINAMENTO NAZIONALE MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA

Il Coordinamento nazionale dei Magistrati di sorveglianza respinge con forza la campagna di sistematica delegittimazione, che in alcuni casi si è spinta fino al dileggio, proveniente da più parti, anche da autorevoli esponenti della Magistratura e delle Istituzioni, suscitata dalle scarcerazioni per motivi di salute di alcuni condannati, esponenti di pericolose associazioni criminali e per questo sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario. I magistrati di sorveglianza si sentono colpiti da un ingiustificato attacco che rischia di ledere ad un tempo l'autonomia e l'indipendenza della loro giurisdizione, esercitata nel pieno rispetto della normativa vigente, e insieme la serenità che quotidianamente deve assistere, in particolare in un momento così drammatico per l'emergenza sanitaria che ha colpito anche il mondo penitenziario, le loro spesso difficili decisioni.

La Magistratura di sorveglianza è stata sempre consapevole della rilevanza degli interessi in gioco e del loro, quando possibile, bilanciamento ed ha sempre operato, nel pieno rispetto delle norme, in particolare dell'art. 27 della Costituzione che impone venga assicurata a qualunque detenuto, anche il più pericoloso, una detenzione mai contraria al senso di umanità, valutando caso per caso previa interlocuzione, come avvenuto in questi casi, con tutte le Autorità coinvolte, che hanno il preciso dovere di rispondere nei tempi e nei modi processualmente congrui e nei contenuti adeguati. In tal senso occorre ribadire la necessità che l'interlocuzione con

chi ha responsabilità di prevenzione e cura nei confronti delle persone detenute sia sempre pronta ed efficace e consenta alla Magistratura di sorveglianza di assumere decisioni basate su elementi aggiornati e completi circa diagnosi, prognosi e profilassi necessari per la tutela della salute.

Nel contesto della grave emergenza sanitaria da Covid19 non si può non apprezzare l'iniziativa dell'Amministrazione penitenziaria, in ottemperanza a norme primarie e regolamentari, di segnalare i casi sanitari critici alla Magistratura di sorveglianza che come di regola adotta tutte le sue decisioni in piena autonomia di giudizio.

Ricorda, altresì, che le norme applicate nei casi in oggetto si rinvencono nel codice penale che, ben prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, all'art. 147 prevede la sospensione della pena qualora essa debba eseguirsi nei confronti di chi si trovi in stato di 'grave infermità fisica'.

Rammenta che ogni decisione, anche quella adottata d'urgenza, è destinata ad essere discussa nel pieno contraddittorio delle parti pubbliche e private ed è ricorribile nei successivi gradi di giudizio. Il Coordinamento ribadisce che i Magistrati di sorveglianza non sono sottoposti a qualsivoglia pressione e che continueranno ad avere come proprio riferimento null'altro che non sia la Costituzione e le leggi cui unicamente si sentono sottoposti.

Roma, 28 aprile 2020

Il Coordinatore
Antonietta Fiorillo

Il Segretario
Marcello Bortolato